

ADEMPIMENTI

Spesometro: il termine per l'invio slitta al 16 ottobre

di Alessandro Bonuzzi

Con il [comunicato stampa n. 163 di ieri il Ministero dell'economia e delle finanze](#) ha annunciato l'ennesima **proroga** del termine per effettuare la **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate dei dati delle **fatture emesse e ricevute** relative al **primo semestre del 2017**.

La **nuova scadenza**, fissata al **prossimo 16 ottobre**, è prevista da un apposito **DPCM**, emanato su proposta del ministro Pier Carlo Padoan, il quale ha firmato il provvedimento nella giornata di ieri.

In pratica, per procedere all'invio dello spesometro, si avranno **11 giorni in più**, atteso che l'Agenzia, con il **comunicato dello scorso 25 settembre**, aveva fatto slittare il termine del 28 settembre a oggi, **5 ottobre**.

È stata, quindi, accolta la richiesta di **ulteriore rinvio** avanzata da parte di **professionisti e imprese** per le difficoltà riscontrate al momento della trasmissione telematica dei documenti fiscali. **Difficoltà** che sono derivate, sia dalla incapacità del sistema di gestire l'**ingorgo** dei dati inviati nei momenti di picco (tra la fine di settembre e questi ultimi giorni sono state inviate al Fisco oltre un miliardo e seicento milioni di fatture), sia dalla **sospensione** della trasmissione della comunicazione a causa dei noti problemi di *privacy*.

Occorre, tuttavia, evidenziare che il comunicato di ieri del MEF non interviene sull'**aspetto sanzionatorio**. Al riguardo, si ricorda che il comunicato stampa dell'Agenzia dello scorso 25 settembre, oltre a annunciare la proroga dell'adempimento, aveva affermato che, laddove fossero state riscontrate **obiettive difficoltà** per i contribuenti, **“a discrezione degli uffici dell'Agenzia potranno essere disapplicate le sanzioni”**:

- *per meri errori materiali e/o*
- *nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza”.*

Ora sul tema si aprono due questioni. La prima riguarda il fatto che, anche volendo intendere come originaria scadenza il 28 settembre, l'**ultraperiodo** utile per la disapplicazione delle sanzioni, esaurendosi il 13 ottobre (28 settembre + 15 giorni), scade prima della nuova scadenza fissata al 16 ottobre.

Il secondo aspetto è relativo alla **discrezionalità**: è evidente che lasciare ai **singoli uffici** dell'Agenzia la valutazione sulla non applicazione delle sanzioni - *“per meri errori materiali”* -

rischia di generare spiacevoli **disparità di trattamento**.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)